

REGIONE SICILIANA
Azienda Ospedaliera
di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione
GARIBALDI
Catania

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 458

Oggetto: Esecuzione della sentenza n. 5172/2015 pubblicata il 22.12.2015, resa dalla V Sez. Civile del Tribunale di Catania parzialmente sospesa con ordinanza dell'8.07.2016 dalla Corte d'Appello di Catania.

SERVIZIO LEGALE

Bilancio 2017
Sub aggregato di spesa

C.E.

Reg.to al n.

Si attesta che la disponibilità del fondo del sopra riportato sub-aggregato è sufficiente a coprire la spesa prevista dal presente atto.

Per l'Ufficio Riscontro.....

Il Responsabile del Settore

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Visto:

Si conferma la suindicata disponibilità rilevata dal Settore e si iscrive nelle pertinenti utilizzazioni del budget

Li

L' addetto alla verifica della compatibilità economica

Lista di liquidazione n°

Il Dirigente Responsabile del Settore
Economico Finanziario e Patrimoniale
(Dott. Gianluca Roccella)

Servizio Legale

Il dirigente avvocato
Carmelo Fabio Antonio Ferrara

Il Responsabile dell'istruttoria
Dott.ssa Aurelia Scibilia

Seduta del giorno 22 GIU. 2017

Nei locali della sede legale dell'Azienda
Piazza S.M. di Gesù, 5 Catania

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Giorgio Giulio Santonocito

Nominato con Decreto del Presidente
della Regione Siciliana N°205/serv.1/S.G. del 24 giugno
2014, giusta art.33, comma 2, L.R. N° 5 del 14 aprile 2009

Con la presenza del:

Direttore Amministrativo
Dott. Giovanni Annino

e del

Direttore Sanitario
Dott. Anna Rita Mattaliano

con l'assistenza, quale Segretario, del
Sig. Salvatore Ledda

ha adottato la seguente deliberazione

Premesso che, in data 31.07.2008, è stato notificato presso questa Azienda atto di citazione innanzi il Tribunale Civile di Catania ad istanza della signor V.V, con il quale l'Ente è stato convenuto in giudizio per il risarcimento dei danni subiti da quest'ultima in conseguenza dei supposti fatti colposi posti in essere durante il ricovero presso la divisione di Endocrinochirurgia del P.O.S. Luigi Currò;

Che, in dipendenza della polizza n. 7005288 del 07 luglio 2008, il Settore Affari Generali e Legali ha trasmesso, con nota del 25/08/2008, prot. 9197, l'atto introduttivo alla compagnia assicurativa Faro per l'apertura del sinistro;

Che, con nota prot.n.16509 del 29.12.2015, l'Avv. Carmelo Ferrara, legale incaricato in primo grado con deliberazione n. 340 del 15.08.2008, ha trasmesso la sentenza, n. 5172/2015 resa il 22.12.2015 nel procedimento iscritto al numero 10854 del ruolo generale del 2008, con la quale il Giudice Unico della V Sez. Civile del Tribunale di Catania ha condannato l'ARNAS Garibaldi di Catania al pagamento della complessiva somma di €53.272,00 oltre accessori e l'Azienda Vittorio Emanuele, anch'essa convenuta in giudizio, al pagamento di €3.732,00 oltre accessori in favore dell'attrice V.V.;

Che il Tribunale di Catania, in dipendenza della regola della soccombenza processuale, ha condannato in solido le aziende convenute alla refusione delle spese di giudizio in favore dell'attrice nella misura di €7.481,52, di cui euro 481,52 per spese ed euro 7.000 per compensi avvocato oltre iva c.p.a e spese generali pari al 15% ed alle spese di CTU pari ad €2.000 oltre accessori liquidate con separato provvedimento del 09/03/2011;

Che, in seno alla nota assunta al protocollo numero 16509 del 29/12/2015, il legale incaricato nel giudizio di primo grado ha evidenziato l'errata determinazione del quantum risarcitorio disposta nella sentenza, giacché il giudice di prime cure ha attribuito all'attrice una invalidità totale assoluta superiore rispetto a quella accertata dal consulente tecnico nel corso del giudizio;

Che alla luce dei rilievi mossi il difensore incaricato ha, pertanto, segnalato l'opportunità di una pronta impugnazione innanzi la Corte di Appello con contestuale istanza di sospensione della decisione;

Che con deliberazione n. 07 del 15.01.2016 questa Azienda, conferendo l'incarico di difesa per continuità all'Avv. Carmelo Ferrara, ha deliberato d'impugnare la suindicata gravissima statuizione civile;

Che con atto di citazione e contestuale istanza di sospensione della sentenza di primo grado, iscritto l'8 marzo al ruolo generale del 2016 al numero 348 della Corte di Appello sezione prima civile, l'avvocato ha interposto appello;

Che con nota dell'8 luglio 2016, assunta al protocollo 11972, il difensore nominato ha trasmesso l'ordinanza dell'8.07.2016 con la quale la Corte d'Appello di Catania, ritenendo sussistenti le condizioni per l'accoglimento parziale dell'istanza inibitoria proposta dall'azienda, ha sospeso *"l'esecutività della sentenza impugnata per la parte eccedente la metà delle statuite condanne.."* della sentenza del Tribunale di Catania n. 5172/2015;

Preso atto della corrispondenza dei conteggi trasmessi il 05/06/2017, acquisiti al protocollo al numero 7743, dal difensore di fiducia della signora V.V. Avv. Andrea Caponetto, con gli estremi IBAN del conto corrente intestato all'attrice ove accreditare le somme;

Che l'attrice ha già provveduto al pagamento delle spese di consulenza tecnica liquidate dal Tribunale con separato decreto del 09 marzo 2011 come da fatture allegate;

Ritenuto di prendere atto della sentenza n. 5172 resa il 22 dicembre 2015 dalla V Sez. Civile del Tribunale di Catania e della successiva ordinanza della Corte di Appello sezione prima civile dell'8 luglio 2016 con la quale è stata disposta la sospensione della citata sentenza per la parte eccedente la metà delle statuite condanne;

Ritenuto, pertanto, di dare esecuzione alle citate pronunce attribuendo, in favore della signora V. V., l'importo complessivo, siccome determinato dalla Corte di Appello con l'ordinanza dell'8.07.2016, di €36.546,39, di cui €3.695,84 per danno biologico, €. 29.572,71 a titolo d'invalidità temporanea, €604,00 per spese di CTU primo grado ed €2.673,84 per spese processuali comprensivi di rimborso forfettario, Iva e cpa;

Ritenuto di procedere al pagamento delle spese di registrazione della sentenza nel momento in cui verrà disposta la liquidazione delle somme dall'agenzia delle entrate;

Ritenuto, necessario dare esecuzione spontanea ai provvedimenti citati al fine di evitare ulteriori aggravii di spese a titolo d'interessi e conseguenti azioni esecutive volte al recupero coattivo delle somme;

Ritenuto che il sinistro è privo di copertura assicurativa, poiché ricompreso tra quelli affidati alla "Faro compagnia di assicurazioni e riassicurazioni s.p.a." che con provvedimento del Ministero dell'economia del 29 luglio 2011 è stata messa in liquidazione coatta amministrativa;

Ritenuto, pertanto, autorizzare il pagamento della somma di euro 30.000,00 prelevando dal conto s.p. 12001000020 (fondo rischi per cause civili ed oneri processuali) contenente le somme accantonate in dipendenza della messa in liquidazione coatta amministrativa della compagnia assicurativa Faro Assicurazioni;

Ritenuto di autorizzare la restante somma di euro 6.546,39 prelevandola dal conto economico n. 40001100020 relativo al bilancio 2017;

Ritenuto di fare riserva di ripetere le suindicate somme nei confronti dell'attrice, se verrà esclusa la responsabilità dei fatti a conclusione del giudizio della Corte d'Appello di Catania.

Ritenuto di dare mandato al Servizio Legale di trasmettere presso la Corte dei Conti per la Regione Siciliana tutti gli atti relativi al suindicato contenzioso, ivi compresa la presente deliberazione di pagamento, al fine di consentire alla stessa la verifica degli eventuali profili di responsabilità contabile per danno erariale rimessi al suo sindacato in capo ai medici coinvolti.

Ritenuto di dare mandato al Settore Economico Finanziario di provvedere urgentemente al relativo pagamento, secondo le modalità indicate dal difensore di fiducia della signora V.V, Avv. Andrea Caponetto, trasmesse con nota prot.n.7743 del 05.06.2017, parte integrante del presente atto, con l'indicazione del conto corrente intestato alla signora V.V. ove accreditare le somme;

Ravvisata l'urgenza e l'indifferibilità del presente atto, stante l'obbligo di provvedere prontamente alla corresponsione di quanto dovuto a titolo di condanna anche al fine di evitare un aumento delle somme per ritardato pagamento oltre ad una eventuale esecuzione con aggravio dei costi;

Su proposta del Dirigente avvocato che con la propria sottoscrizione, nei limiti delle competenze e delle funzioni attribuite, ne attesta la legittimità nonché la validità formale e sostanziale del presente atto deliberativo;

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

Per i motivi in premessa indicati che devono intendersi integralmente ripetuti e trascritti:

Prendere atto della sentenza resa il 22 dicembre 2015 dalla V Sez. Civile del Tribunale di Catania e dell'ordinanza della Corte di Appello sezione prima civile dell'8 luglio 2016 e per l'effetto corrispondere alla

signora V.V., l'importo complessivo di € 36.546,39, di cui €3.695,84 per danno biologico, € 29.572,71 a titolo d'invalidità temporanea, €604,00 per spese di CTU primo grado ed €2.673,84 per spese processuali comprensivi di rimborso forfettario, Iva e c.p.a., al fine di evitare un aumento delle somme per ritardato pagamento oltre ad una eventuale esecuzione con aggravio dei costi.

Ritenuto di autorizzare la somma di euro 30.000,00 dal conto s.p. 1200100020 (fondo rischi per cause civili ed oneri processuali) relative alle somme accantonate in dipendenza della messa in liquidazione coatta amministrativa della compagnia assicurativa Faro Assicurazioni.

Ritenuto di autorizzare la restante somma di euro 6.546,39 dal conto economico n. 40001100020 relativo al bilancio 2017;

Fare riserva di ripetere le suindicate somme nei confronti degli attori, se verrà esclusa la responsabilità dei fatti, o nei confronti della Compagnia Assicurativa, se la Corte d'Appello di Catania riterrà efficace e valida la polizza assicurativa.

Dare mandato al Servizio Legale di trasmettere presso la Corte dei Conti per la Regione Siciliana tutti gli atti relativi al suindicato contenzioso, ivi compresa la presente deliberazione di pagamento, al fine di consentire alla stessa la verifica degli eventuali profili di responsabilità contabile per danno erariale rimessi al suo sindacato in capo ai medici coinvolti ed in capo agli eredi degli stessi.

ritenuto di procedere al pagamento delle spese di registrazione della sentenza nel momento in cui verrà disposta la liquidazione delle somme dall'agenzia delle entrate;


Dare mandato al Settore Economico Finanziario di provvedere urgentemente al relativo pagamento, secondo le modalità indicate dal difensore di fiducia della signora V.V, Avv. Andrea Caponetto, trasmesse con nota prot.n.7743 del 05.06.2017, parte integrante del presente atto, con l'indicazione del conto corrente intestato alla signora V.V. ove accreditare le somme;

Munire la presente della clausola di immediata esecuzione, al fine di evitare aggravii di spesa dovuti alla probabile ulteriore esecuzione forzata.

Il Direttore Amministrativo
(Dott. Giovanni Annino)




Il Direttore Sanitario
(Dott.ssa Anna Rita Mattaliano)



Il Direttore Generale
(Dott. Giorgio Giulio Santonocito)



Il Segretario
(sig. Salvatore Ledda)



Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo dell'Azienda, il giorno

_____ e ritirata il giorno _____

I'addetto alla pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo della Azienda dal

_____ al _____, ai sensi dell'art. 65 L.R. n. 25/93, così come sostituito dall'art. 53 L.R. n. 30/93,

e contro la stessa non è stata prodotta opposizione.

Catania, _____

Il Direttore Amministrativo

Inviata all'Assessorato Regionale alla Sanità il _____ prot. n. _____

Notificata al Collegio Sindacale il _____ prot. n. _____

La presente deliberazione è esecutiva:

immediatamente

perché sono decorsi 10 giorni dalla data della pubblicazione

a seguito del controllo preventivo effettuato dall'Assessorato Regionale per la Sanità:

A) Nota approvazione prot. n. _____ del _____

OVVERO

B) Per decorrenza del termine

Il Funzionario Responsabile
